



*Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge sopra richiamato;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla Eni New Energy S.p.A. con nota prot. 414 del 19 dicembre 2019, acquisita al prot. n. DVA/33763 del 31 dicembre 2019, perfezionata in ultimo con nota del 18 febbraio 2020, acquisita al prot. n. 11458/MATTM in pari data, relativa al progetto, localizzato in Sardegna, "Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) composto da n. 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres (SS), di potenza nominale pari a 34 MW";

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 2, "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con complessiva superiore a 30 MW", sottoposti, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto, a procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico avvenuta in data 18 febbraio 2020 e conseguente il deposito del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica;

CONSIDERATO che il procedimento di VIA comprende la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, in quanto il progetto ricade o potrebbe interferire con le seguenti aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e in siti della Rete Natura 2000

- ZSC ITB010002 "Stagno di Pilo e di Casaraccio";
- ZPS ITB013012 "Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino";
- IBA172 "Stagni di Casaraccio, Saline di Stintino e Stagni di Pilo";
- EUAP1174 "Santuario per i Mammiferi Marini Pelagos";
- SIC ITB010003 "Stagno e ginepreto di Platamona".

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute alcune osservazioni del pubblico, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che delle stesse, con le controdeduzioni trasmesse dal proponente, si è tenuto conto nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS n. 179 del 19 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. ENE/256 del 20 ottobre 2020, acquisita al prot. MATTM/84693 del 21 ottobre 2020, con la quale il proponente ha trasmesso le integrazioni in riscontro alla richiesta formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 16960-P del 5 giugno 2020, acquisita al prot. MATTM/43593 dell'11 giugno 2020;

VISTA la nota prot. 31373-P del 28 ottobre 2020, acquisita al prot. MATTM/87768 del 29 ottobre 2020, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha evidenziato che le integrazioni trasmesse dal proponente con la sopracitata nota del 20 ottobre 2020 risultavano incomplete;

VISTA la nota prot. MATT/95338 de 19 novembre 2020 con la quale la Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale ha trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS la citata richiesta di integrazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

del 5 giugno 2020, al fine di voler includere la stessa nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. ENE/182 del 5 maggio 2021, acquisita al prot. MATTM/51582 del 14 maggio 2021, con la quale il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni in riscontro alla richiesta di chiarimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS a seguito delle riunioni tenutesi in data 22 febbraio 2021 e 15 marzo 2021;

VISTA la nota prot. ENE/216 del 3 giugno 2021, acquisita al prot. MATTM/59815 del 4 giugno 2021, con la quale il proponente, in considerazione della rilevanza delle succitate integrazioni, ha trasmesso il nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per l'avvio di una nuova consultazione del pubblico, avvenuta con nota prot. n. 77285/MATTM del 15 luglio 2021;

PRESO ATTO che nel corso della seconda consultazione sono pervenute le osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

ACQUISITO il parere tecnico istruttorio negativo del Ministero della cultura, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 33043-P del 4 ottobre 2021, acquisito al protocollo MATTM/106373 del 4 ottobre 2021;

ACQUISITO il parere positivo n. 179 del 19 novembre 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito al prot. MATTM/132666 del 25 novembre 2021;

VISTA la nota UDCM/2127 del 31 gennaio 2022, acquisita al prot. MiTE/11686 del 1° febbraio 2022, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha trasmesso istanza di rimessione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DICA/11229-P del 14 aprile 2022, acquisita al prot. MiTE/63241 del 20 maggio 2022, con la quale è stata trasmessa la comunicazione del Ministero della cultura prot. 13824 dell'11 aprile 2022, relativa a quanto discusso nella riunione del 4 aprile 2022 presso la medesima Presidenza;

VISTA e CONSIDERATA la citata nota prot. 13824 dell'11 aprile 2022, con la quale la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha ritenuto che *“il proprio dissenso alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, come esposto nel parere tecnico istruttorio negativo prot. 33043 del 4/10/2021 – reso prima dell'espressione del parere del 19/11/2021 sopra citato della CTVA -, possa essere superato qualora il Ministero della transizione ecologica concordasse con la fattibilità delle seguenti integrazioni alla propria condizione ambientale n. 1, come dettate da questo Ministero della cultura:*

- a) *gli aerogeneratori denominati WTG 03 e WTG 05 devono essere ugualmente spostati all'interno dell'area industriale attualmente occupata dai serbatoi vuoti ed inutilizzati;*
- b) *il proponente deve verificare, in sede di autorizzazione unica, la possibilità di adottare aerogeneratori di altezza totale non superiore a 150 m;*
- c) *tutti i lavori di scavo, sondaggio, modifica del suolo devono essere oggetto del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del*

2016, previa la sottoscrizione con il competente Ufficio del Ministero della cultura, prima dell'inizio dei lavori, dell'accordo previsto al relativo comma 14”;

VISTA la nota prot. MiTE/64946 del 24 maggio 2022, con la quale la Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di esprimere le proprie valutazioni in merito a quanto proposto dal Ministero della cultura al fine di pervenire alla composizione dell'attuale dissenso;

ACQUISITO il parere integrativo n. 278 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito al prot. MiTE/80501 del 28 giugno 2022;

PRESO ATTO che con il parere n. 278 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la condizione ambientale n. 1 del parere n. 179 del 19 novembre 2021 è stata integrata come segue: *“Il progetto esecutivo dell'opera dovrà prevedere lo spostamento degli aerogeneratori 1,2,3 e 5 all'interno dell'area industriale attualmente occupata da serbatoi vuoti ed inutilizzati, con formulazione di apposito cronoprogramma dei lavori e sincronizzazione con la connessa attività di dismissione dei serbatoi stessi. [...]”;*

VISTA la nota prot. MiTE/132553 del 25 ottobre 2022, con la quale è stato chiesto al Ministero della cultura di confermare il proprio assenso al rilascio del parere di compatibilità ambientale, fermo restando che il decreto conterrà anche l'obbligo in capo al proponente ad attenersi alle altre condizioni indicate con la lettera b) e c) della nota sopracitata dell'11 aprile 2022, con la conseguenza di ritenere superati i motivi di dissenso di cui alla procedura di rimessione avanzata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 400 del 1988, che pertanto deve ritenersi ritirata con la pubblicazione del presente decreto di dichiarazione di compatibilità ambientale;

ACQUISITO il parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 5100-P del 28 ottobre 2022, acquisita al prot. MiTE/134806 del 31 ottobre 2022;

CONSIDERATO che nel parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura, espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 5100-P del 28 ottobre 2022, è riportato che “il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006”, in quanto premesso nel medesimo parere tecnico istruttorio che “il progetto di cui trattasi deve essere aggiornato ai fini della relativa autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, recependo le condizioni ambientali indicate nel provvedimento di VIA tali da modificarne l'ubicazione già verificata nella documentazione allegata all'istanza di VIA e in quella integrativa prodotta nel corso del presente procedimento”;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 179 del 19 novembre 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 34 pagine, acquisito al prot. MATTM/132666 del 25 novembre 2021;
- b) il parere positivo integrativo n. 278 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 25 pagine, acquisito al prot. MiTE/80501 del 28 giugno 2022;
- c) il parere tecnico istruttorio positivo del Ministero della cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con nota 5100-P del 28 ottobre 2022, acquisita al prot. MiTE/134806 del 31 ottobre 2022, costituito da 11 pagine, con allegato, quale parte integrante, il parere tecnico

istruttorio negativo reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 33043-P del 4 ottobre 2021, costituito da 24 pagine, acquisito al protocollo MATTM/106373 del 4 ottobre 2021;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei citati pareri di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto del “Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) composto da n. 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres (SS), di potenza nominale pari a 34 MW”, proposto dalla Eni New Energy S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 278 del 10 giugno 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

2. L'ultimo periodo della condizione n.1 di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 278 del 10 giugno 2022 è soppresso.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con prot. 5100-P del 28 ottobre 2022, acquisito al prot. MiTE/134806 del 31 ottobre 2022 Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 nonché, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto

ambientale VIA e VAS, per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite il proprio Ufficio periferico così come indicato nel proprio parere.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5 **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento è notificato alla Eni New Energy S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco


GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
16.02.2023 16:08:03
GMT+00:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT